

di quali aspetti si dovrebbe tener conto nell'esame, caso per caso, della legittimità di tale restrizione alla luce delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come richiesto dalla sentenza della Corte nella causa C-540/08, nell'ipotesi di una disposizione che restringa la possibilità di aumentare i prezzi al consumo.

<sup>(1)</sup> GU L 149, pag. 22.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH**

**(Causa C-568/15)**

(2016/C 038/36)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Stuttgart

**Parti**

*Ricorrente:* Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

*Convenuta:* comtech GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che qualora il professionista predisponga una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo per telefono in merito a un contratto concluso, il consumatore non possa essere tenuto a sostenere costi superiori rispetto a quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.
- 2) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE osti a una disposizione nazionale secondo cui, qualora il professionista predisponga un servizio di assistenza telefonica al numero 0180 affinché il consumatore possa contattarlo in merito al contratto concluso, quest'ultimo deve sostenere i costi quantificatigli dall'operatore di telecomunicazioni per l'utilizzo di questo servizio di telecomunicazioni e ciò anche se tali costi superano quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva non osti, in ogni caso, a una siffatta disposizione nazionale quando l'operatore di telecomunicazioni non versa al professionista una quota del corrispettivo che egli addebita al consumatore per contattare il numero 0180.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-569/15)**

(2016/C 038/37)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: X

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che si deve considerare che un lavoratore residente nei Paesi Bassi, che svolge di norma le sue attività nei Paesi Bassi e che per tre mesi fruisce di un congedo non retribuito, in tale periodo continui ad esercitare attività subordinate (anche) nei Paesi Bassi qualora (i) il rapporto di lavoro permanga in essere durante detto periodo e (ii) ai fini della legge olandese sulla disoccupazione detto periodo venga considerato un periodo in cui sono esercitate attività subordinate.
- 2) a. Quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso in cui nel periodo di congedo non retribuito siffatto lavoratore eserciti attività subordinate in un altro Stato membro.
- 2) b. Se al riguardo sia rilevante che l'interessata, nell'anno successivo per due volte e nei successivi tre anni per una volta, per un periodo di circa da una a due settimane, abbia svolto attività subordinate nel medesimo diverso Stato membro, senza tuttavia fruire di un congedo non retribuito nei Paesi Bassi.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il  
5 novembre 2015 — X, altra parte Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-570/15)**

(2016/C 038/38)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

**Questione pregiudiziale**

Sulla base di quale criterio, o di quali criteri, occorra stabilire quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento (CEE) n. 1408/71 <sup>(1)</sup> nel caso di un lavoratore residente in Belgio che svolge nei Paesi Bassi la maggior parte delle sue attività per il suo datore di lavoro olandese, ed inoltre esercita in Belgio il 6,5 per cento di tali attività nell'anno in questione, nella propria casa e presso clienti, senza che si configuri una tipologia definita e senza che egli abbia preso accordi con il suo datore di lavoro in merito allo svolgimento di attività in Belgio.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 149, pag. 2).